

OGGETTO: APPROVAZIONE VARIANTE URBANISTICA N. 63 EX ART. 17 COMMA 7 DELLA L.R. N. 56/77 E S.M.I. AL VIGENTE PRGC AD OGGETTO: "MODIFICA ALL'ART. 28-2-1 AREA NORMATIVA BR1 DELLE N.T.A. DEL VIGENTE P.R.G.C."

(votazione palese)

Su proposta dell'Assessore all'Urbanistica,

Premesso che il Comune di Moncalieri è provvisto di Piano Regolatore Generale Comunale approvato dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 33-204 del 12.06.2000, modificato con successive varianti urbanistiche;

Preso atto che in data 17.12.2012 la VI Commissione Consiliare, in sede di esame della proposta di deliberazione di adeguamento dei criteri commerciali ex D.Lgs n. 28/1999 e s.m.i. alle osservazioni regionali, ha dato indicazione agli Uffici di modificare le Norme di Attuazione del vigente PRGC laddove escludono la possibilità di insediare attività commerciali e di somministrazione ai piani superiori degli edifici;

Rilevato che con la Variante urbanistica n. 3 ex art. 17 co. 7 della L.U.R. al vigente PRGC approvato con D.G.R. n. 33-204 del 12.06.2000, approvata con D.C.C. n. 66 del 29.06.2004, all'art. 28-2-1 delle N.T.A. fu introdotto il comma 4 bis il quale prescrive che : "Gli usi C.1.1 e LP1 sono ammessi esclusivamente al piano terreno". Tale restrizione è stata introdotta solo sulle aree a prevalente destinazione residenziale classificate dal vigente PRGC di tipo Br ;

Considerato che:

- è interesse dell'Amministrazione Comunale accogliere le richieste emerse in sede di VI Commissione Consiliare modificando le NTA del vigente PRGC laddove escludono la possibilità di insediare attività commerciali e di somministrazione ai piani superiori degli edifici ;
- le limitazioni all'insediamento di attività commerciali e di somministrazione ai piani diversi dal piano terra sono prescritte solo sulle aree normative Br;
- l'art. 31 comma 2 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" (c.d. Manovra Monti), in riferimento all'apertura di attività commerciali, vieta espressamente l'imposizione di limiti territoriali o di altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente e dei beni culturali;

Vista e richiamata la Deliberazione n. 23 del 08.02.2013, esecutiva ai sensi di legge, con la quale il Consiglio Comunale ha adottato, ai sensi e per i fini dell'art. 17 comma 7 della L.U.R., il progetto preliminare di Variante urbanistica n. 63 al vigente PRGC ad oggetto : "Modifica all'art. 28-2-1 Area Normativa Br1 delle N.T.A. del vigente P.R.G.C." ;

Preso atto che l'art. 89 comma 3 della L.R. N. 3/2013 del 25 marzo 2013 dispone che i procedimenti di formazione ed approvazione degli strumenti urbanistici generali e delle relative varianti, avviati e non ancora conclusi, possono concludere il loro iter nel rispetto della normativa previgente alla data di entrata in vigore della Legge medesima.

Considerato che la presente variante rientra nell'ambito di applicazione della disposizione di cui all'art. 89 comma 3 della L.R. N. 3/2013 del 25 marzo 2013 in quanto il progetto preliminare della variante urbanistica è stato adottato con D.C.C. n. 23 del

08.02.2013, anteriormente alla data di entrata in vigore della Legge medesima.

Atteso che :

- il suddetto progetto di variante urbanistica è stato depositato presso il Settore Urbanistica e pubblicato all'Albo Pretorio della Città di Moncalieri per la durata di trenta giorni consecutivi, dal 18 Marzo 2013 al 16 Aprile 2013;
- la pubblicazione ed il deposito della suddetta variante e la facoltà per chiunque di presentare osservazioni e proposte nel pubblico interesse dal 02 Aprile 2013 al 16 Aprile 2013 sono stati resi noti a mezzo di avviso pubblicato all'Albo Pretorio, a mezzo di manifesti murali e sul sito web comunale;

Atteso che il suddetto progetto di Variante urbanistica è stato trasmesso alla Provincia di Torino con nota del 13.03.2013 prot. n. 12967 e ricevuto il 19.03.2013, per il parere di competenza;

Considerato che:

- nei termini di legge e precisamente dal 02 Aprile 2013 al 16 Aprile 2013 non sono pervenute osservazioni;
- nel termine dei quarantacinque giorni dalla ricezione, la Provincia di Torino, con deliberazione della Giunta n. 14344 del 23.04.2013 trasmessa con nota del 24.04.2013 prot. n. 76721/2013 (Ns prot. N. 20569 del 30.04.2013), ha dichiarato, ai sensi del comma 7 dell'art. 17 della L.R.56/77 e s.m.i., che il suddetto progetto preliminare di Variante urbanistica n. 63 al vigente P.R.G.C. non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n.121-29759 del 21.07.2011, e con i progetti sovracomunali, precisando altresì che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del "PTC2" ;
- la Provincia di Torino non ha espresso osservazioni in merito alla variante in argomento;

Visti gli elaborati redatti dal Settore Pianificazione Urbanistica di questo Comune e di seguito elencati:

Fascicolo unico: "*Variante n. 63 ex art. 17 comma 7 della L.R. 05.12.1977 n. 56 e s.m.i. al vigente PRGC approvato con D.G.R. n. 33-204 del 12.06.00 ad oggetto "Modifica dell'art. 28-2-1 area normativa Br1 delle N.T.A. del vigente P.R.G.C."*" contenente i seguenti paragrafi :

- Relazione illustrativa;
- Compatibilità della variante con l'art. 20 della L.R. 40/1998 ;
- Compatibilità della variante con la Zonizzazione acustica ;
- Compatibilità della variante con le disposizioni concernenti le industrie a rischio di incidente rilevante ;
- Sintesi delle modifiche agli elaborati del PRGC vigente ;

Elaborati del PRGC aggiornati:

- Elaborato D2 ad oggetto: "Norme Tecniche di Attuazione – volume II" limitatamente all'articolo 28-2-1 area normativa Br1.

Vista la Circolare applicativa del Presidente della Giunta Regionale 5 agosto 1998 n. 12/PET, la presente Variante urbanistica rientra nei casi di applicazione dell'art. 17 comma 7 della L.R. n. 56/77 e s.m.i. in quanto :

- non modifica l'impianto strutturale del vigente PRGC e la funzionalità delle infrastrutture urbane di rilevanza sovracomunale;

- non riduce né aumenta la quantità globale delle aree a servizi per più di 0,5 mq/ab;
- non incide sulla struttura generale dei vincoli nazionali e regionali indicati dal PRGC;
- non incrementa la capacità insediativa residenziale ;
- non aumenta oltre il 2% le superfici territoriali o gli indici di edificabilità relativi ai casi indicati alla lett. F del comma 4) dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i.;
- non rientra nella fattispecie prevista dal comma 6 dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i.;

Vista la relazione di analisi di compatibilità ambientale ex art. 20 della L.R. n. 40/98 e la verifica di compatibilità con il piano di zonizzazione acustica ex art. 5 della L.R. n. 52/00 facenti parte del Fascicolo unico della presente progetto di variante urbanistica;

Atteso che la Variante urbanistica n. 63 al vigente PRGC oggetto della presente deliberazione non comporta l'attivazione del processo valutativo VAS previsto dal D.Lgs n. 152/06 e s.m.i. in quanto, ai sensi della D.G.R. n. 12-8931 del 9.06.2008, la suddetta variante parziale interessa aree già edificate sulle quali non è prevista la realizzazione di volumetrie aggiuntive rispetto a quanto già consentito dal vigente PRGC, interessa un ambito urbano già densamente edificato, non comporta modifiche al sistema delle tutele ambientali previste dal vigente PRGC e non interessa aree vincolate ai sensi degli artt. 136,142 e 157 del D.Lgs n. 42/04 e s.m.i.;

Sentita la competente Commissione Consiliare nella seduta del 30/05/2013;

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamate le norme vigenti in materia di pianificazione urbanistica ed, in particolare, la Legge 17.08.1942 n. 1150 e s.m.i., la L.R. 05.12.1977 n. 56 e s.m.i., la L.R. n. 14.12.1998 n. 40 e s.m.i., la L.R. n. 52/00 e s.m.i., il D.Lgs n. 152/06 e s.m.i. e la D.G.R. n. 12-8931 del 9.06.2008;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato di cui all'art. 49 e 147-bis del D.L.vo 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

DELIBERA DI PROPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE

di approvare il seguente schema di deliberazione le cui premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

1. Di dare atto che la presente variante urbanistica si approva nel rispetto della normativa previgente alla data di entrata in vigore della L.R. N. 3/2013 del 25 marzo 2013, in quanto rientra nell'ambito di applicazione della disposizione transitoria di cui all'art. 89 comma 3 della Legge medesima.
2. Di approvare, ai sensi del comma 7 dell'art. 17 della L.R. 05.12.1977 n. 56 e s.m.i. il progetto preliminare di Variante urbanistica n. 63 al vigente PRGC approvato con D.G.R. n. 33-204 del 12.06.00 ad oggetto: *“Modifica dell'art. 28-2-1 area normativa Br1 delle N.T.A. del vigente P.R.G.C.”* redatto dal Settore Pianificazione Urbanistica di questo Comune allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale e costituito dagli elaborati di seguito elencati:

Fascicolo unico: “Variante n. 63 ex art. 17 comma 7 della L.R. 05.12.1977 n. 56 e s.m.i. al vigente PRGC approvato con D.G.R. n. 33-204 del 12.06.00 ad oggetto “Modifica dell’art. 28-2-1 area normativa Br1 delle N.T.A. del vigente P.R.G.C.” contenente i seguenti paragrafi :

- Relazione illustrativa;
- Compatibilità della variante con l’art. 20 della L.R. 40/1998 ;
- Compatibilità della variante con la Zonizzazione acustica ;
- Compatibilità della variante con le disposizioni concernenti le industrie a rischio di incidente rilevante ;
- Sintesi delle modifiche agli elaborati del PRGC vigente ;

Elaborati del PRGC aggiornati:

- Elaborato D2 ad oggetto: “Norme Tecniche di Attuazione – volume II” limitatamente all’articolo 28-2-1 area normativa Br1.

2. Di dare atto che le NTA approvate con il presente atto deliberativo aggiornano le corrispondenti NTA del vigente PRGC;

3. Di dare atto che la Variante urbanistica in argomento, secondo quanto documentato nella Relazione Illustrativa, rientra nei casi di applicazione dell’art. 17 comma 7 della L.R. n. 56/77 e s.m.i. in quanto :

- non modifica l’impianto strutturale del vigente PRGC e la funzionalità delle infrastrutture urbane di rilevanza sovracomunale;
- non riduce né aumenta la quantità globale delle aree a servizi ;
- non incide sulla struttura generale dei vincoli nazionali e regionali indicati dal PRGC;
- non incrementa la capacità insediativa residenziale né le superfici territoriali o gli indici di edificabilità oltre ai limiti indicati alle lett. E) ed F) del comma 4) dell’art. 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i.;
- non rientra nella fattispecie prevista dal comma 6 dell’art. 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i.;

4. Di dare atto che il progetto di Variante urbanistica n. 63 al vigente PRGC oggetto della presente deliberazione contiene informazioni relative all’analisi di compatibilità ambientale dei suoi contenuti e pertanto il medesimo è stato adottato, risultandone conforme per contenuti e procedura, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 della L.R. 14.12.1998 n. 40 e s.m.i. ;

5. Di dare altresì atto che, come documentato nel Fascicolo unico, la presente variante urbanistica è compatibile con il Piano di Zonizzazione Acustica Comunale approvato con D.C.C. n. 143 del 21.12.06;

6. Di dare atto che la Variante urbanistica n. 63 al vigente PRGC oggetto della presente deliberazione non comporta l’attivazione del processo valutativo VAS previsto dal D.Lgs n. 152/06 e s.m.i. in quanto, ai sensi della D.G.R. n. 12-8931 del 9.06.2008, la suddetta variante è riferita ad aree già edificate sulle quali non è prevista la realizzazione di volumetrie aggiuntive rispetto a quanto già consentito dal vigente PRGC, interessa un ambito urbano già densamente edificato, non comporta modifiche al sistema delle tutele ambientali previste dal vigente PRGC e non interessa aree vincolate ai sensi degli artt. 136,142 e 157 del D.Lgs n. 42/04 e s.m.i. ;

7. Di dare atto altresì che la Provincia di Torino, con deliberazione della Giunta n. 14344 del 23.04.2013 trasmessa con nota del 24.04.2013 prot. n. 76721/2013 (Ns prot. N. 20569

del 30.04.2013), ha dichiarato, ai sensi del comma 7 dell'art. 17 della L.R.56/77 e s.m.i., che il suddetto progetto preliminare di Variante urbanistica n. 63 al vigente P.R.G.C. non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n.121-29759 del 21.07.2011, e con i progetti sovracomunali, precisando altresì che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del "PTC2" ;

8. Di dare atto che ai sensi dell'art. 17 della L.R.n. 56/77 come modificato dall'art. 4 della L.R. n. 1/07, qualora la presente variante urbanistica sia stata approvata con procedura non coerente con i suoi contenuti, chiunque abbia interesse può presentare, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione, motivato ricorso al Presidente della Giunta Regionale, agli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 24.11.1971 n. 1199;
9. Di dare atto che il Dirigente del Settore è incaricato per lo svolgimento degli adempimenti relativi e conseguenti;
10. Di dare atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'ente;

Inoltre, con successiva votazione, resa in forma palese, delibera di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. .

Parere tecnico favorevole ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.L.vo 18/08/2000, n. 267 e s.m.i..

Data _____

Il Dirigente del Settore Pianificazione Urbanistica
Arch. Nicola PALLA